

cons.reg.umbria@arubapec.it

Oggetto: Emendamenti all'atto n. 2141 – disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Legge regionale in materia di turismo”.

- 1) Al comma 2 dell'articolo 21 dell'atto n. 2141 la parola “adiacenze” è sostituita dalla seguente: “vicinanze”.
- 2) Al comma 3 dell'articolo 21 dell'atto n. 2141 la parola “omogenei” è sostituita dalle seguenti: “almeno di pari livello”.
- 3) Al comma 9 dell'articolo 68 dell'atto n. 2141 le parole “la propria attività” sono sostituite dalle seguenti “i pacchetti turistici”.
- 4) Al comma 10 dell'articolo 68 dell'atto n. 2141 le parole “la propria attività” sono sostituite dalle seguenti “i pacchetti turistici”.
- 5) Il comma 12 dell'articolo 77 dell'atto n. 2141, è sostituito dal seguente:
“12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge trova applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2018, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)).”.
- 6) Il comma 1 dell'articolo 78 dell'atto n. 2141 è eliminato.

Relazione illustrativa e Aggiornamento Relazione tecnico - finanziaria

Gli emendamenti proposti rispondono all'esigenza di adeguare il testo del disegno di legge sia ai rilievi tecnici emersi in sede di istruttoria elaborata dagli uffici dell'Assemblea legislativa che agli ulteriori approfondimenti con le Associazioni di categorie del settore e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.